

Gli stranieri nell'alto medioevo

Appunti sul cap. 367 dell'*Edictum Rothari**

Domenico Parducci

1. Introduzione

L'obiettivo di questo piccolo contributo è quello di approfondire la questione legata la persona giuridica del *waregang* longobardo attraverso le evidenze documentarie disponibili. Una domanda-chiave rimane ancora oggi insoluta: qual'è il preciso contesto storico – e conseguentemente storiografico – entro cui inserire il *waregang*?

Per quanto noto allo scrivente, le prime indagini di natura sistematica in merito risalgono al famoso letterato e linguista Jacob Grimm.¹ Raccoglieranno, poi, il suo testimone i giuristi tedeschi dell'Ottocento e dei primi decenni del Novecento.² L'insieme dei risultati di questi primi laboratori etimologici e storico-istituzionali si può riassumere come segue. Il cap. 367 dell'*Edictum Rothari* è immediatamente elevato a chiave di volta dell'intera questione, essendo e il testo più antico e quello più prodigo di dettagli. Su di esso si basa la traduzione del termine longobardo come il moderno 'straniero', contrapponendo una "negativa" esclusione ad una

* Questo articolo rappresenta una sintesi di una delle due sezioni che compongono il mio lavoro di tesi presentato per la discussione presso l'Università di Pisa e seguito dal Prof. M. Ronzani, cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti.

¹ Jacob Grimm, *Deutsche Rechtsalterthümer*, I, 4 ed., Dieterich: Leipzig 1899, 546 segg.

² Alcuni esempi: Heinrich Brunner, *Deutsche Rechtsgeschichte*, I, 3 ed., Duncker & Humboldt: Berlin 1887, 399 segg.; Karl von Amira, *Grundriss des germanischen Rechts*, 3 ed., Trübner: Strasbourg 1913, 146 segg.; Richard Schröder e Eberhard Frh. von Künsßberg, *Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte*, 7 ed., De Gruyter: Berlin–Leipzig 1932, 56, 244. Le loro idee ed i loro stimoli riecheggiano anche nei lavori di alcuni giuristi italiani: Francesco Schupfer, 'Guariganghi e cives', *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche* XXXV (1903), 2–48, nonché nei contributi di Giardina: 'Il capitolo 367 dell'Editto di Rotari' (1934), 'Osservazioni sull'expositio al c. 367 di Rotari e al c. 27 di Pipino' (1934–35), 'Le "guariganghe"' (1934) oggi raccolti in Camillo Giardina, *Storia del diritto*, I, Palumbo: Palermo 1963.

“positiva” appartenenza alla comunità. Tale interpretazione proietta anacronisticamente categorie concettuali che non sono proprie della mentalità e dell’immaginario medioevale così come ci è noto.³ La caratteristica peculiare di questo istituto giuridico risiede nel fatto che sembra presupporre l’esistenza di una comunità di tipo “nazionale” – nel senso moderno del termine – e che si prescinda dal principio allora dominante della personalità del diritto. Al *waregang* è, infatti, concesso di vivere secondo le leggi del popolo che lo ospita. Ovviamente non sfuggì a nessuno la somiglianza con la condizione giuridica propria degli Ebrei nel medioevo tedesco e non.

Nel secondo dopoguerra il *waregang* torna ad essere dominio dei linguisti, senza che si realizzino, però, sinergie tra germanisti, giuristi e storici.⁴

2. *De waregang*: la documentazione italiana

Edictum Rothari

La prima evidenza disponibile proviene dal c. 367 dell’editto di Rotari, emanato nell’anno 643. Il testo recita quanto segue:

Omnes waregang, qui de exteris fines in regni nostri finibus advenerint seque sub scuto potestatis nostre subdederint, legibus nostris Langobardorum vivere debeant, nisi si aliam legem ad pietatem nostram meruerint.

Si filius legitimus habuerint, heredes eorum existant sicut et filii Langobardorum; si filius legitimus non habuerint, non sit illis potestas absque iussionem regis res suas cuicumque thingare aut per quolibet titulo alienare.⁵

La collocazione di questo articolo nell’ultima sezione miscellanea del codice può far pensare che si tratti di un istituto giuridico ormai obsoleto. Ciò sarebbe confermato dalla sua assenza nella successiva produzione legislativa longobarda.

³ A titolo esemplificativo, cfr. *Europäische Mentalitätsgeschichte*, cur. Peter Dinzelbacher, Kröner: Stuttgart 1993, 415–428.

⁴ L’opera di consultazione cui far riferimento rimane Jan De Vries, *Altnordisches etymologisches Wörterbuch*, 2 ed., Brill: Leiden 1962, 671–672.

⁵ *Leges Langobardorum*, cur. F. Bluhme e A. Boretius, (Monumenta Germaniae Historica, Leges IV), Hiersemann et al.: Stuttgart 1868, 85.

Per quanto noto, tutti i giuristi del XIX e XX secolo hanno tradotto la parola longobarda con 'straniero'⁶. La scelta linguistica del compilatore dell'editto – verosimilmente madrelingua latino – è, però, sorprendente. Indipendentemente dall'etimologia propria di questo termine: perché non è stata usata una delle tante parole disponibili in latino per indicare un concetto così elementare (per es. *peregrinus*, *advena*, ecc.)? Sia l'editto di Rotari sia ulteriori tradizioni documentarie confermano che il *waregang* non è un membro della comunità entro cui agisce, quindi straniero; ma tale scelta linguistica induce a pensare che non si tratti di uno straniero *sic et simpliciter*.

Non si tratta di un'osservazione polemica. Quanto concesso e garantito al *waregang* rappresenta forse un *unicum* nel panorama giuridico del medioevo, età della personalità del diritto per antonomasia. Lo storico del diritto si sorprende del fatto che questi particolari stranieri possano disporre di un patrimonio proprio e che in ciò siano limitati soltanto dall'assenza di eredi maschi legittimi (*si filius legitimus non habuerint, non sit illis potestas absque iussionem regis res suas cuicumque thingare aut per quolibet titulo alienare*). Per quanto possibile, è utile a questo punto operare un confronto con quanto lo stesso editto prevede per i liberi Longobardi⁷. Differentemente da quest'ultimi, il *waregang* non può contare sulla presenza di figli e figlie naturali in sede successoria. Confrontando la posizione propria degli attori giuridici contemplati in questa sede, notiamo che questi ultimi sono estremamente penalizzati nel c. 367. Lo stesso figlio legittimo non è presentato come un soggetto attivo di diritto e dotato, quindi, di capacità giuridica propria: la sua figura sembra, invece, rappresentare un'appendice di quella del padre. Il testo sembra, quindi, assomigliare quasi più ad un negozio giuridico che non ad una norma esprimente mera coercizione e lo stesso regno longobardo è presentato più come macchina burocratico-amministrativa che non come un'entità etnico-politica. Le parti contemplate sono esclusivamente due e, pur nell'evidente disparità tra loro, è evidente

⁶ Per esempio: Brunner 1901, 192 segg.; Von Amira 1913, 146 segg.; Schröder e Von Künßberg 1932, 244 ff.

⁷ Mi riferisco ai seguenti capitoli in particolare; *Leges Langobardorum*, 39–40: "170. Item sicut nec patribus licitum est filium sine iusta causa aut culpa exhereditare, ita nec filius liceat vivo patre cuicumque res suas thingare aut per quolibet titulo alienare, nisi forte filius aut filias legitimas aut filius naturalis reliquerit, ut ipsis secundum legem suam conservet. 171. Si quis se desperaverit aut propter senectutem aut propter aliquam infirmitatem corporis filius non possit habere, et res suas aliis thingaverit posteaque eum contegerit, filius legitimus procreare: omne thinx quod est donatio, quod primus fecerat, rumpatur, et filii legitimi unus aut plures, qui postea nati fuerint, heredes in omnibus patri succedant. Si autem filias legitimas una aut plures, seu filios naturales unum aut plures post thinx factum habuerit, habeant et ipsi legem suam, sicut supra constitutum est, tamquam si nihil alii thingatum fuisset. Et ille, cui thingatum est, tantum habeat, quantum alii parentes proximi debuerunt habere aut curtis regia suscipere, si alii thingatum non fuisset".

che le frasi *nisi si aliam legem ad pietatem nostram meruerint e non sit illis potestas absque iussionem regis res suas cuicumque thingare aut per quolibet titulo alienare* testimoniano l'esistenza di uno spazio giuridico all'interno del quale il *waregang* s'incontra con la corona in materia di responsabilità civile (quale diritto osservare) e patrimoniale (disciplina della proprietà).

Radelgisi et Sinulfi divisio ducatus Beneventani

Un'ulteriore notizia di natura istituzionale, datata 851, nonostante la sua brevità rafforza l'idea che il *waregang* rappresenti qualcosa di ben più specifico di uno straniero in genere.

De waregnagis nobilebus, mediocribus et rusticis hominibus, qui usque nunc in terram fugiti sunt, habeatis eos.⁸

Questa enumerazione ce li propone come protagonisti di primo piano della realtà sociale beneventana di metà IX secolo. La posizione occupata all'interno di questa breve enumerazione lascia spazio a pochi dubbi sul loro *status* sociale "relativo", indubbiamente elevato benché indefinibile.

Regestum Farfae

La prima delle due carte private nelle quali è fatta menzione di *waregang* è datata Roma 813 e trädita nel Regesto dell'abbazia di Santa Maria di Farfa compilato dal monaco benedettino Gregorio di Catino a cavallo tra XI e XII secolo⁹. Il documento in questione ruota attorno alla rivendicazione di alcuni beni immobili situati nel viterbese e nella Toscana meridionale, area politicamente confinante ma esterna al regno longobardo d'Italia. Mauro ed Ildeperga, marito e moglie, rivendicano questo patrimonio che fu del defunto Aimo, padre di lei. Il padre, dal canto suo, divenuto monaco del monastero di Farfa assieme al figlio Pietro ha disposto di questi beni donandoli al monastero – verosimilmente – in occasione della loro vestizione. Nel documento si sottolinea che Aimo non avrebbe né dovuto né potuto compiere una tale donazione in quanto lesiva del diritto di un erede legittimo di cui non si specifica il nome; questo fa pensare che Pietro sia un figlio naturale. Tanto di lui quanto di un'ulteriore sorella – Anastasia – non

⁸ *Leges Langobardorum*, 222.

⁹ *Il regesto di Farfa*, I, curr. Umberto Balzani e Ignazio Giorgi, Reale Società Romana di Storia Patria: Roma 1914, 162 segg.

sappiamo se siano morti o meno. In conclusione: nessun altro figlio legittimo sembra più sussistere al momento in cui viene emanata questa sentenza. La carta prosegue affermando che questi beni avrebbero dovuto costituire l'eredità di Anastasia sorella o sorellastra rispettivamente di Ildeperga e Pietro; si deve supporre che Aimò abbia ricevuto una concessione regia in merito? Impossibile accertarlo. Il giudice stabilisce infine che il patrimonio in questione, che la corona avrebbe dovuto confiscare, venga comunque assegnato *contra aedicti tenorem* a Mauro ed Ildeperga, grazie anche all'intercessione di un tale monaco Gisulfo; si suppone, quindi, che quest'ultima sia figlia naturale – e non legittima – di Aimò. Siamo evidentemente di fronte ad una risoluzione *extra legem* del conflitto, che non esclude una consapevole ricezione dell'editto di Rotari più volte ricordato come unico diritto di riferimento.

Codex diplomaticus Cavensis

La seconda carta privata ci è tradita nel Diplomatico dell'abbazia di Cava de' Tirreni.¹⁰ Redatta a Salerno nel 992, tratta del caso di tale Mele Atrianense, figlio di Urso e nipote di Martino, entrambi *waregang*. Un tale monaco Giovanni impedisce a Mele il pieno godimento dei suoi beni, descritti in due *brevi* dei quali non si forniscono dettagli specifici. Il processo si conclude in favore di Mele in quanto – si presume – figlio legittimo di Urso. Quanto al patrimonio dello zio non si può stabilire se anche questa sentenza di pronuncia *extra legem* o se Martino – come supposto per Aimò – possa aver ottenuto una speciale concessione dalla corona profittando di quello spazio giuridico marginale d'azione concordata ipotizzato in precedenza.

In Italia il fenomeno del *waregang* trova, quindi, poco spazio tanto nella legislazione quanto nelle carte private. Ciò è probabilmente dovuto all'eccezionalità della loro condizione giuridica, che tradisce una realtà limitata ad una categoria sociale estremamente ristretta e non tanto un istituto giuridico desueto.

Limitandoci alle tradizioni italiane è difficile definire più precisamente la realtà umana che si cela dietro la figura giuridica. Al momento è possibile soltanto affermare che il *waregang* rappresenta un individuo che gode di libertà personale riconosciuta. La sua stessa menzione differenzia l'*Edictum Rothari* da tutte le altre compilazioni romano-germaniche e la sua rilevanza

¹⁰ *Codex Diplomaticus Cavensis*, I, curr. Michele Morcaldi et al., Hoepli: Napoli 1873, 335–338.

sociale rende impossibile proporre confronti con quanto osservabile nella più tarda legislazione d'area germanica¹¹.

3. *De waregang*: le tradizioni renano-lorenesi

Più o meno contemporanee della *Radelgisi et Sinulfi divisio ducatus Beneventani* e delle due carte private precedentemente prese in considerazione, altre due testimonianze d'area renano-lorenese ci sembrano degne di nota. Infatti, la terminologia adottata per indicare realtà molto simili a quella del *waregang* presenta notevoli affinità con il termine longobardo.

Lex Francorum Chamavorum

Il testo di questa legge, databile tra l'802/3 ed il X secolo, cap. 8, recita: "Si qui wargengum occiderit, solidos 600 in dominico componat".¹² Se si confronta il guidrigildo (*wergeld*)¹³ del *waregang* con quello del libero Franco è per entrambi fissato in 600 solidi, ma per il secondo è previsto un supplemento di 200 solidi *ad opus dominicum et pro fredro*¹⁴. Quest'ultima parola in particolare rimanda ad uno dei fondamenti antropologici del diritto germanico antico (il *friðr*): il legame indissolubile che unisce l'individuo alla sua comunità d'origine¹⁵. Questo breve testo conferma indirettamente che il *waregang* è estraneo alla comunità entro cui lo vediamo agire (è, quindi, uno straniero) e, direttamente, il loro alto *status* sociale (un guidrigildo di base pari a quello di un libero rappresenta un'altra significativa conferma di quanto ipotizzato nel caso dell'*Edictum Rothari*). Pur non potendo collegare direttamente i due dati, ritengo importante sottolineare che il legislatore Franco, nel trattare del *wargengus*, parola linguisticamente così simile a

¹¹ Nel gruppo delle compilazioni giuridiche romano-germaniche la figura dello straniero è generalmente ignorata; rari e fugaci sono gli accenni a mercanti stranieri (cfr. le edizioni all'interno della collana Monumenta Germaniae Historica, sezione *Leges*). Nella più tarda produzione giuridica germanica, le prime testimonianze in merito risalgono agli inizi dell'XI secolo con le *Grágás* islandesi, nelle quali la figura dello straniero è decisamente penalizzata. Per quest'ultime si vedano le edizioni: Vilhjalmur Finsen, *Grágás*, Gyldendal: Kjøbenhavn 1852–83, Vilhjalmur Finsen, *Grágás*, Gyldendal: Kjøbenhavn 1879; in tedesco Andreas Heusler, *Isländisches Recht. Die Graugans*, (*Germanenrechte IX*), Böhlau: Weimar 1937; in inglese Andrew Dennis et al., *Grágás. Laws of Early Iceland*, University of Manitoba Press: Winnipeg 1980.

¹² 'Lex Francorum Chamavorum', cur. Rudolph Sohm, (*Monumenta Germaniae Historica, Leges V*), Hiersemann et al.: Stuttgart 1875–89, 272.

¹³ *Lexikon des Mittelalters*, VIII, Metzler: Stuttgart et al. 1999, 2199–2201.

¹⁴ 'Lex Francorum Chamavorum', 271.

¹⁵ Marco Scovazzi, *Le origini del diritto germanico antico*, Giuffrè: Milano 1957, 202 segg.; *Geschichtliche Grundbegriffe*, II, Klett: Stuttgart 1974–97, 543–91.

quella longobarda, renda palesabile proprio questo aspetto. Ganshof, ha ritenuto possibile definire e spiegare la realtà del *wargengus* ricorrendo al composto tedesco *Reichsinländer*: membri, cioè, di una delle *gentes* dominate dai Carolingi, ma giuridicamente stranieri di fronte alle altre¹⁶. Questa interpretazione si presenta, infatti, estremamente verosimile per diversi motivi. Il più importante è certamente rappresentato dal fatto che il carattere etnicamente composito dell'impero carolingio ha portato effettivamente a situazioni d'estraneità nel passaggio dal proprio distretto d'appartenenza in un altro; in non poche realtà territoriali questa situazione s'è protratta fin nel basso medioevo¹⁷. D'altra parte una sì fatta impostazione della questione stride – fino a negarla – con l'analogia tra il termine longobardo *waregang* ed il franco *wargengus*, qui proposta. La somiglianza linguistica è tale da non necessitare *de facto* alcun approfondimento ulteriore, perlomeno in questa sede. Se, quindi, accettiamo questo collegamento, l'idea del *Reichsinländer* diviene incapace d'accogliere evidenze quali l'editto di Rotari, cronologicamente precedente alla costituzione dell'impero carolingio. Il fattore etnico ci appare ancora una volta estraneo o perlomeno non costitutivo della figura giuridica del *waregang*, nel caso specifico del *wargengus*.

Toul, 1069

Un'ultima notizia di grande interesse, d'origine lorenesa, è rappresentata da un diploma emanato dal vescovo di Toul Udo nel 1069 per regolamentare i rapporti tra il marchese e la chiesa cittadina. Il testo:

Alienigenae, id est warganei, qui manserint in banno, dabunt comiti iv denarios singulis annis festo sancti Remigii. Et si inde aliquis negligens fuerit, reddet comiti capitale. De justitia autem

¹⁶ François Louis Ganshof, 'L'étranger dans la monarchie Franque', *L'étranger*, II, (Recueils de la Société Jean Bodin X), Edition de la Librairie Encyclopédique: Bruxelles 1958, 5–36.

¹⁷ Cfr. Erich Zöllner, *Die politische Stellung der Völker im Frankreich*, Universum-Verl.-Ges.: Wien 1950; Ernesto Sestan, *Stato e nazione nell'alto medioevo*, ESI: Napoli 1952; Karl Siegfried Bader, 'Volk, Stamm, Territorium', *Historische Zeitschrift* 176 (1953), 449–79; Reinhard Wenskus, *Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen gentes*, Böhlau: Köln et al. 1961; Karl Ferdinand Werner, 'Les nations et le sentiment national dans l'Europe médiévale', *Revue Historique* 244 (1970), 285–304; Jenő Szűcs, '"Nationalität" und "Nationalbewußtsein" im Mittelalter. Versuch einer einheitlichen Begriffssprache', *Acta Historica Academiae scientiarum Hungaricae* 18 (1972), 1–37, 245–256.

erant duae partes episcopi, tertia comitis, secundum consilium villici et scabinorum.¹⁸

Questa notizia, pur nella sua brevità, risulta molto densa di informazioni dirette. Questi *warganei* sono stranieri, soggetti al pagamento di una tassa di tipo residenziale e dotati di un patrimonio (*capitale*) vincolato. L'analogia con il cap. 367 dell'editto di Rotari è palese.

4. Ulteriori sincronie

Quanto esposto è stato individuato e presentato come un insieme relativamente omogeneo di dati che, nelle differenze spazio-temporali c'è apparso sostanzialmente unitario e specchio del medesimo fenomeno storico.

È, però, possibile individuare altre tradizioni linguisticamente ricollegabili a quelle longobarda, renana e lorenese. Pur non consentendoci di stabilire dei collegamenti diretti od indiretti con le fonti ed i dati finora esaminati, nondimeno suggeriscono alcune ipotesi d'inquadramento storiografico storicamente plausibili.

Più o meno contemporanea alle evidenze esaminate finora, è la tradizione anglosassone del *wærgenga*. La parola è tradita in due testi narrativi compilati nel IX secolo (l'agiografia di San Gúplac e la parafrasi metrica della bibbia ad opera di Cædmon¹⁹) ed è utilizzata per indicare coloro che vivono al di fuori dell'umana specie, come e con le bestie. In area germanica, l'altro e solo termine di paragone, è rappresentato dal lemma tardo medioevale *væring*, proprio delle sage, la cui presenza documentaria non è però databile anteriormente alla fine del XIII secolo²⁰.

L'altra tradizione difficilmente confrontabile col *waregang* longobardo è quella relativa alla *várangia* greca: la guardia del corpo dell'imperatore

¹⁸ Georg Waitz, *Urkunden zur deutschen Verfassungsgeschichte*, Weidmann: Berlin 1886, 5. Per una panoramica della locale storia cittadina nell'alto medioevo ed ulteriori riferimenti bibliografici cfr. Gerold Bönner, *Die Bischofsstadt Toul und ihr Umland während des hohen und späten Mittelalter*, Verl. Trierer Hist. Forschungen: Trier 1995.

¹⁹ Cfr. *An Anglo-Saxon Dictionary*, ed. Thomas Northcote Toller, Clarendon Press: Oxford 1898, 1206; *Medieval England. An Encyclopedia*, ed. Paul E. Szarmach et al., Garland: New York & London 1998, 232, 330–331.

²⁰ Benché i primi contatti politici tra i popoli scandinavi e le sponde meridionali del Baltico son fatti risalire addirittura al VI–VII secolo, nessuna iscrizione runica definisce alcun vichingo morto in Oriente come *væring* (Cfr. *Upplands runinskrifter: granskade och tolkade*, cur. Elias Wessén, Sven Birger Fredrik Jansson, Almqvist & Wiksell: Stockholm 1940–53, n. 133, 141). Il termine compare solo nella letteratura scandinava a partire dal basso medioevo.

bizantino composta esclusivamente di scandinavi²¹. Al termine *várangos*, specificatamente utilizzato in questa accezione, il greco affianca anche quello – etnicamente più caratterizzante – di *Rhos*, la cui prima attestazione c'è trädita in una fonte latina che ne narra l'arrivo ad Ingelheim nell'839²². Questa parola indicava gli scandinavi dell'area compresa tra le attuali Svezia sud-orientale e la Finlandia meridionale. *Várangos* (e *várangia*), *Rhos* e lo slavo *varjag'* rimandano direttamente alla storia dei vareghi, i vichinghi d'Oriente, che la tradizione letteraria greca fa iniziare nel IX secolo.

Questa scolastica e superficiale carrellata di rimandi legati all'espansione dei popoli scandinavi nell'Europa alto medioevale intende mettere in risalto un fattore in particolare. Tutte queste tradizioni sono accomunate dalla loro dinamicità spaziale: si è trattato in tutti i casi di realtà in movimento lungo le grandi vie terrestri e fluviali del tempo. Quale che fosse il loro scopo (l'attività mercantile, guerriera, politica, ecc.), si tratta di una realtà che i racconti più leggendari vogliono risalente al VI secolo²³.

Persino la prima immagine documentaria che abbiamo del *waregang*, lo "raffigura" attraverso un verbo di moto (*qui de exteris fines in regni nostri finibus advenerint*). Diviene, così, plausibile lecito pensare che Aimo, Urso e Martino rappresentino pressoché gli unici *waregang* stabilitisi definitivamente in Italia o qui colti da morte prematura benché – stando ai documenti esaminati – niente affatto improvvisa.

5. Proposta conclusiva

Quali che siano i connotati spazio-temporali precisi di queste ultime tradizioni, esse fanno parte di un quadro geografico ben noto ai Longobardi prima della loro venuta in Italia. Anche limitando le fasi insediative determinanti di questo popolo alla Bassa Elba ed alla Pannonia (attuali Ungheria, Slovenia e Croazia settentrionale)²⁴, questo popolo – e probabilmente anche l'istituto giuridico del *waregang* – s'è sviluppato nello stesso spazio frequentato dai primi vareghi²⁵. È vero d'altra parte che l'editto

²¹ Si rimanda al classico Sigfús Blöndal, *The Varangians of Byzantium*, cur. Benedikt S. Benedikz, Cambridge University Press: Cambridge 1978 (ed. riveduta dell'originale Isafoldarpr.: Reykjavík 1954).

²² Cfr. Jonathan Shepard, 'The Rhos Guests of Louis the Pious: Whence and Wherefore?', *Early Medieval Europe* 4 (1995), 41–60.

²³ Hilda Roderick Ellis Davidson, *The Viking Road to Byzantium*, Allen & Unwin: London 1976, 21.

²⁴ Manfred Menke, 'Archeologia tra la Bassa Elba e l'Ungheria', in: cur. Stefano Gasparri e Paolo Cammarosano, *Langobardia*, Casamassima: Udine 1992, 35–106.

²⁵ A titolo esemplificativo si rimanda allo studio di toponomastica storica di Erich Zöllner, 'Rugier oder Russen in der Rafferstettener Zollurkunde?', *Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung* 40 (1952), 108–119.

di Rotari rappresenta in questo contesto un'evidenza estremamente precoce, dato questo che necessiterebbe ulteriori ricerche d'approfondimento.

Concludendo, mi sembra possibile affermare che il *waregang* longobardo dovette assomigliare non poco ai *várangoi* che accompagnavano l'imperatore in ogni suo spostamento, anche in guerra. Aimò, Urso e Martino potrebbero esser state figure legate alle alte sfere del potere civile o militare bizantino in qualità od al pari dei *várangoi* propriamente detti. A parte quella di Haralðr Sigurðarson, fratello di Olaf il Santo re di Norvegia, non è possibile ricostruire i profili biografici dei membri di queste guardie del corpo²⁶. È nondimeno noto ch'essi combatterono nell'Italia meridionale ed in altre regioni del Mediterraneo²⁷. Si tratta di un'ipotesi al momento non supportata da evidenze, ma è quella che sulla base delle considerazioni sopra esposte, ritengo storicamente più verosimile: sintesi di dati anziché una lettura aneddotica degli stessi.²⁸ Quasi a sostegno di questa ipotesi si può ricordare che a partire dagli anni Settanta si è affermata un'etimologia del termine *væring* (e connessi) che, pur non essendo corroborata da fonti specifiche, si adatta bene al quadro finora abbozzato. Si tratterebbe di individuare nel *waregang* "colui che va/viaggia in base ad un accordo".²⁹

Un'ultima parola sulle tradizioni longobarda e lorenese: un'ulteriore domanda aperta. Che rapporto testuale intercorre tra i testi menzionati finora, perlomeno tra l'*Edictum*, la *Lex Chamavorum* ed il diploma del vescovo Udo di Toul? In questa sede non è possibile approfondire la questione, dalla quale si potrebbero, però, ricavare informazioni di non poco conto anche per la presente ricerca (filiazioni testuali, storia della cultura giuridica alto medioevale, ecc.). In ultima istanza, una ricerca in questa direzione permetterebbe di confermare – o meno – il credito dato alle analogie proposte in questa sede.

Domenico Parducci, Dr.
Department of History, University of Pisa
domenico.parducc[at]gmail.com

²⁶ Blöndal 1978, 54–102.

²⁷ Blöndal 1978, *passim*.

²⁸ Per uno sguardo sintetico sulle influenze dell'aneddotica dotta e non sulla storiografia, cfr. Lionel Gossman, 'Anecdote and history', *History and Theory* 42 (2003), 143–168.

²⁹ Else Ebel, *Die Waräger. Ausgewählte Texte zu den Fahrten der Wikinger nach Vorderasien*, Niemeyer: Tübingen 1978, 4.